

COORDINAMENTO NAZIONALE MINISTERO INTERNO

Prot. n. 4_342_INTERNO

Roma, 7 aprile 2010

Info Interno n. 2

Ministero dell'Interno

Ultime notizie

Di seguito sono riportate tutte le ultime novità del Coordinamento Nazionale, che potete richiedere in sede o consultare sul sito web www.uglstatali.it :

La Farsa dell'art. 36 legge 121/81

Sembra sia terminato il lavoro della ultima Commissione coordinata dal Prefetto Fera, con un nulla di fatto, aveva il compito di risolvere una situazione annosa e ormai impantanata da anni merito alle problematiche di attuazione dell'articolo 36 della legge 121, (il personale civile e il personale di P.S. in seno al Dipartimento P.S.).

Vi ricordate il Sottosegretario di Stato all'Interno, Sen. Palma, incontrò a giugno del 2009 le organizzazioni sindacali in merito alle problematiche di attuazione dell'articolo 36 della legge 121 confermando che il Governo intendeva dare attuazione alla previsione normativa in esame e ha tal fine era stata costituita una commissione interna all'Amministrazione, presieduta dal Prefetto Fera, la quale doveva elaborare una proposta sulla individuazione delle funzioni amministrative, da affidare al personale dell'Amministrazione civile, e quelle di polizia, da assegnare al personale di P.S., nonché sulla relativa quantificazione del personale civile occorrente.

Queste organizzazioni sindacali diedero a suo tempo ampio spazio e pubblicità all'evento, ma oggi che sembra si siano conclusi i lavori, nessuno ne parla, siamo alle solite si parte con gran clamore e lentamente si scivola nel dimenticatoio (forse voluto per accordi di comodo, o semplicemente per poter ricavalcare al momento opportuno questa farsa) non vi scordate che la legge 121 ed del 1981, ormai è d'epoca.

Accordo Fua 2009

L'Amministrazione ha comunicato la quantificazione delle somme relative al FUA 2009 ammontano complessivamente a euro 41.874.301,61 di cui euro 21.047.996 sono stati già ripartiti in base all'accordo stralcio del 4 settembre 2009.

Al residuo vanno aggiunti i risparmi derivati dal quest'ultimo accordo ammontanti a euro 1.199.118.

L'importo da ripartire a saldo in sede di accordo relativo al FUA anno 2009: è di euro 22.025.423,61

Esonero Dal Servizio - Prorogato ancora per il 2010 e 2011

Il decreto-legge n. 112 del 2008 convertito in legge n. 133 del 2008 introduce il nuovo istituto dell'esonero dal servizio e disciplina la risoluzione del contratto di lavoro per i dipendenti pubblici che abbiano maturato 40 anni di anzianità contributiva

Possono chiedere l'esonero:

- personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
- personale in servizio presso le agenzie fiscali;
- personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- personale in servizio presso enti pubblici non economici;
- personale in servizio presso le Università;
- personale in servizio presso le istituzioni ed enti di ricerca.

L'esonero non si applica al personale della scuola

La posizione di esonero può essere chiesto da parte del dipendente nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni.

La presentazione dell'istanza deve essere effettuata dai 24 ai 12 mesi antecedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.

L'amministrazione dovrà, tenendo conto di alcune condizioni oggettive e del parere del responsabile della struttura nel quale il richiedente è inserito, valutare discrezionalmente ogni istanza.

La domanda è irrevocabile.

La posizione di esonero non consiste in una cessazione dal servizio, ma in una sospensione del rapporto di impiego o di lavoro di durata variabile, fino ad un massimo di 5 anni.

Il soggetto non è tenuto ad effettuare la prestazione lavorativa presso l'amministrazione ma percepisce un trattamento economico temporaneo pari al 50% di quello goduto per competenze

fisse ed accessorie al momento di collocamento nella posizione di esonero e matura i contributi in misura intera.

E' esclusa la possibilità di cumulo di impieghi.

Durante tale periodo il dipendente può svolgere prestazioni di lavoro autonomo con carattere di occasionalità, continuatività e professionalità purchè non a favore di amministrazioni pubbliche, società o consorzi dalle stesse partecipati ed anche attività volontariato.

In base all'art 72 comma 3 il soggetto può svolgere attività di volontariato presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale , associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ed altri soggetti.

In tal caso la misura del predetto trattamento economico è elevata dal 50% al 70% , purchè l'attività sia svolta totalmente a titolo gratuito.

Il Coordinatore Nazionale UGL-Interno
Gianni Giangregorio